

trocínio . Nello stesso Anno 1077. *Gregorio Vescovo di Vercelli*, e *Cancelliere Regio con Odelrico Messo del Re Arrigo* tenne un Placito in *Casa Monasterii Sancti Zenonis* di Verona, e mise il Bando per difesa de' Beni de' Canonici di Padova. Come in questi due Placiti *Arrigo* sia nominato *Re Terzo*, a me sembra inusitata asserzione, avendo noi tanti altri Documenti di que' tempi, ne' quali egli è detto *Rex Quartus*. Due foli ne ho io addotto, cioè un suo Diploma dato in Pavia nel medesimo Anno 1077. in favore de' Monaci di San Salvatore, e custodito nel loro Archivio, dov' egli è intitolato *Heinricus Quartus Rex*. Un altro Diploma Originale ho veduto di lui in Lucca nell' Archivio delle Monache di Santa Giustina, dato in essa Città di Lucca nell' Anno 1081. in cui col medesimo titolo di *Quartus Rex*, conferma tutti i Beni e diritti ad *Heritha Badessa del Monistero Lucchese di San Salvatore*.

CHE se alcuno portando le sue querele a i Placiti de' i Re, o de' suoi Ministri, non potea riportar la decisione della causa per l'oscurità del fatto, soleva il Principe destinar persone, che andassero sul Luogo a prendere le necessarie informazioni coll' esame di testimonj. Ciò si comprova da un bel Placito da me dato alla luce, ed estratto dal Registro della Chiesa Cremonese, scritto per ordine di *Sicardo* celebre Vescovo di quella Città circa il 1210. Leggesi ivi un' *Inquisizione*, fatta per ordine di *Lodovico II. Imperadore*, mentr' egli teneva *suum generale Placitum infra Civitatem Ticinensem* nell' Anno 852. o pure 851. da *Teodorico di lui Messo* intorno a i diritti pretesi da *Benedetto Vescovo di Cremona* contro i Cittadini della sua Città per le navi, che passavano pel Po. Fu profferita la sentenza in favore del Vescovo. Mostra quella Carta, ch' esso *Benedetto*, prima di quel che suppose l' Ughelli, ottenne la Sedia Episcopale di Cremona. Impariamo ancora da questo Documento una prerogativa della Città di *Comacchio*, perchè ivi erano allora le *Saline*: del che ho parimente favellato nella *Dissert. XIX. de' Tributi*. Ben lodevol costume fu quello de' gli antichi Re ed Imperadori, non solo di ascoltare chi chiedeva giustizia, ma anche di assistere a i Giudizj; perchè alla presenza del Sovrano non si facilmente poteano peccare di parzialità i Giudici. Dopo gl' Imperadori e Regi il primo Amministratore della Giustizia era il *Conte del Palazzo*, come vedemmo nella *Dissertazione VII.* ed ho anche mostrato nelle *Antich. Estensi*, e in qualunque parte dell' Italia egli si trovava, a riserva del Ducato Beneventano, ufizio suo era di presiedere a i Giudizj, tenuti anche alla presenza de' i Regi, cedendo a lui l' autorità de' gli altri Ministri o Governatori. Parimente non solo lecito, ma obbligo era a i Duchi, Marchesi, e Conti di tener Placiti, entro i confini della lor giurisdizione. Benchè si tratti di cosa nota, pure ho prodotto un Placito dell' Anno 1072. tratto dall' Archivio dell' insigne Spedale di Santa Ma-